



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI MIAGLIANO

Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 79 del 31.10.1990
Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 8 del 2.04.1992

ART. 1 - OGGETTO DELLA DISCIPLINA

Il presente disciplinare definisce l'ambito, i limiti e le modalità per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ogni altro provvedimento di concessione di vantaggio economico, posto in essere dall'Ente dalla data di approvazione e sino all'adozione dello Statuto e dei regolamenti previsti dalla Legge n. 142/90.

ART. 2 - AMBITO E LIMITI DEGLI INTERVENTI

Gli interventi dovranno riguardare:

1. interessi sociali, morali e religiosi (a domanda), culturali, sportivi, nonché servizi ad uffici di utilità pubblica;
2. tendere all'eliminazione di bisogni economici dei soggetti in riconosciuto stato di indigenza;
3. riguardare attività economiche solo nel caso queste assolvano un servizio di utilità pubblica perché il servizio o l'attività non sia in regime di libera concorrenza;
4. limitazioni date dalla disponibilità di bilancio.

ART. 3 - MODALITA' ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. a domanda.
2. d'ufficio.

ART. 4 - CONTENUTO DELLA DOMANDA

La domanda dovrà contenere:

1. il tipo di intervento richiesto (finanziario o altro vantaggio economico);
2. il bisogno o l'interesse pubblico perseguito;
3. l'esistenza di norme statutarie che limitino potenzialmente l'ammissione o l'iscrizione della cittadinanza all'associazione;
4. la posizione sotto l'aspetto fiscale ed il relativo codice;
5. il risultato dell'ultimo bilancio e dell'attività oggetto del contributo o dell'intervento;
6. mezzi di finanziamento in generale, nonché di quelli particolari collegati a specifiche iniziative

ART.5 - INTERVENTI SPONTANEI DELL'ENTE

Potranno essere attuati nei seguenti casi:

1. nel settore socio assistenziale, per quanto di competenza;
2. nell'attività e servizi in cui l'Ente abbia una partecipazione azionaria
3. nelle attività e servizi di utilità pubblica gestiti da privati, enti ed associazioni.

ART.6 - MODALITA' E TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, DELLA FORMAZIONE DEI RIPARTI E DELLE EROGAZIONI

1. domande:
entro il 31/12 di ogni anno dovranno essere presentate le istanze tendenti ad ottenere sovvenzioni, contributi, sussidi ed ogni altro beneficio economico a carattere ricorrente, complete con le notizie di cui all'art.4
2. riparto dei fondi:
nei limiti delle disponibilità di bilancio che verranno vincolate, di massima, allo scopo come segue:
 - 70% dei fondi per contributi ricorrenti e programmati;
 - 30% dei fondi per contributi non ricorrenti e non programmati;
3. detti fondi saranno ripartiti in modo da non superare i limiti di cui all'art. 6 D.L. n.65/89 (50% per ogni semestre);
4. l'entità del beneficio economico ed il periodo di effettiva erogazione od ammissione sarà attuato ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione tenendo conto delle seguenti priorità:
 - interventi socio-assistenziali;
 - interventi culturali, di assistenza post-scolastica e per il tempo libero;
 - interventi nelle attività o servizi in cui l'Ente sia partecipante;
 - interventi nelle attività e servizi nei quali l'Ente abbia una partecipazione azionaria;
 - interventi di utilità pubblica in generale.
5. l'approvazione del riparto avverrà entro 60 giorni dalla data di approvazione del bilancio (se posteriore al 31/12) o dal termine di presentazione delle istanze (qualora il bilancio venga approvato in data antecedente al 31/12);
6. l'approvazione del riparto costituirà solo prenotazione di risorse e non farà sorgere alcun diritto di erogazione potendo l'Amministrazione sospendere o revocare l'erogazione delle risorse finanziarie o altri benefici nei seguenti casi:
 - per accertato rilascio di dichiarazioni non rispondenti alla realtà
 - per sopravvenute priorità di intervento
 - per rispetto equilibri economici di bilancio.

Art. 7 - PUBBLICITA' DEL DISCIPLINARE

Oltre alle forme stabilite dalla legge per i provvedimenti soggetti a pubblicazione, vengono stabilite le seguenti forme di pubblicità:

**

- divulgazione del disciplinare entro 30 gg. dall'esecutività con pubblicazione per almeno tre volte su stampa locale o altri organi di informazione, dell'avvenuta adozione del disciplinare e della possibilità di ottenerne copia in esenzione da tassa;
- avviso di scadenza per la presentazione delle istanze per l'ammissione ai benefici di cui al disciplinare.

** Distribuzione del disciplinare a tutti gli enti ed associazioni operanti sul territorio comunale ovvero esterno che comunque per consuetudine hanno già in passato usufruito di contributo.

Art. 8 - ESCLUSIONE DEGLI INTERVENTI DALLA PRESENTE DISCIPLINA

Gli interventi soggetti a particolare disciplina ed a forme di pubblicità specifica (tali i trasferimenti in materia socio-assistenziale, recupero patrimonio edilizio, assistenza scolastica, etc.) non saranno disciplinati dal presente atto.

Art. 9 – ISTITUZIONE ALBO

1. E' istituito, entro il 31 marzo 1992, l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.
2. Con la prima istituzione dell'albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici di cui al precedente comma nell'esercizio finanziario 1991.
3. L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.
4. L'albo è istituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autenticata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, con inizio dal 1992.

Art. 10 - ALBO - SUDDIVISIONE

1. L'albo è suddiviso in settori d'intervento, ordinati come appresso, secondo il vigente regolamento sopra richiamato:
 - a) assistenza e sicurezza sociale;
 - b) attività sportive e ricreative del tempo libero,
 - c) sviluppo economico;
 - d) attività culturali ed educative;
 - e) tutela dei valori ambientali;
 - f) interventi straordinari;
 - g) altri benefici ed interventi.

2. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:
 - a) cognome e nome, anno di nascita, indirizzo;
 - b) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
 - c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
 - d) durata, in mesi, dell'intervento;
 - e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:
 - a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
 - b) indirizzo;
 - c) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
 - d) importo o valore economico dell'intervento nell'anno;
 - e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

Art 11 – AGGIORNAMENTI E PUBBLICAZIONE

1. Alla prima redazione dell'albo ed agli aggiornamenti viene provveduto dall'ufficio di Segreteria comunale, in base agli elenchi predisposti in conformità all'articolo precedente dai settori interessati e verificato, in base alle risultanze contabili, dall'ufficio Ragioneria.
2. L'albo è pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.
3. L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità, attraverso i servizi d'informazione che verranno istituiti in conformità all'apposito regolamento.
4. Copia dell'albo è trasmessa dal Sindaco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.